

CITTA' DI TORINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

N.10 "MIRAFIORI SUD"

OGGETTO: C.10 - ART. 42 COMMA 3 - CONCESSIONE PLURIENNALE DI LOCALI SITI NEL COMPLESSO SCOLASTICO E13 DI STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI 57/1 ALL'ASSOCIAZIONE "CENTRO CULTURALE SULLA DEPORTAZIONE E RESISTENZA" - DISCIPLINARE. APPROVAZIONE.

Il Presidente TROMBOTTO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione BROGGI, riferisce:

In data 5 ottobre 1998 il Sig. Alessandro Roncaglio, possessore del materiale documentario, bibliografico ed iconografico, la cui distinta analitica fa parte integrante del presente provvedimento, ha costituito l'Associazione, senza fini di lucro, "Centro Culturale sulla Deportazione e Resistenza" che ha lo scopo di raccogliere documenti storici atti ad illustrare fenomeni bellici con le relative implicazioni antiumanitarie, valorizzare il sacrificio di chi ha impegnato la propria esistenza a fini di libertà, giustizia e pace fra i popoli, stabilire un rapporto di collaborazione con tutte le entità partecipi del fenomeno denominato "resistenza" ivi comprese quelle interessate alla deportazione. Ulteriore scopo è avvicinare le nuove generazioni attraverso il contatto diretto con le istituzioni scolastiche per offrire una visione diretta degli elementi che hanno determinato la storia.

L'associazione ha sede legale in Torino, Strada Basse Lingotto n. 37.

La documentazione, prevalentemente dedicata alla storia contemporanea ed in specie alla seconda guerra mondiale, costituisce un'importante testimonianza del periodo storico e rivela una notevole efficacia illustrativa consona all'iniziativa di divulgazione storico-didattica proposta con la realizzazione del Centro Culturale sopra menzionato.

Come si evince dalla relazione tecnica dell'Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini il suddetto materiale non ha valore commerciale ma viene giudicato di inestimabile valore storico - documentario, ragione per cui l'Associazione si propone di allestire un Centro Culturale sulla Deportazione e Resistenza.

Per la realizzazione di tali obiettivi l'Associazione richiede venga concesso l'uso pluriennale di locali idonei.

Considerato che:

- L'Associazione C.C.D.R. si è resa disponibile a utilizzare, in qualità di concessionario, i beni immobili che la Circoscrizione ha individuato nei locali siti nel complesso scolastico E13 di Strada

Castello di Mirafiori 57/1;

- L'attività che si intende condurre si ritiene di particolare rilevanza sociale, e che rientra nelle tipologie indicate all'Art. 2 punto 5 del Regolamento per la concessione di beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni approvato con deliberazione n.mecc. 3348/08 il 06/06/95 e successive modifiche;
- L'Associazione C.C.D.R., come da Statuto Regolamento Interno, non persegue finalità di lucro e può essere ammessa a fruire di vantaggi economici ai sensi dell'Art.1 punto 3 del Regolamento già menzionato.

Vista la particolare rilevanza sociale prospettata dall'Associazione C.C.D.R. il canone annuo da corrispondere è stabilito in L. 100.000 pari a Euro 51,65 anziché il canone di mercato valutato in L. 10.800.000 pari a Euro 5.577,73 dai competenti uffici del Settore Amministrativo Patrimonio Immobiliare.

Preso atto del parere favorevole espresso in data 18 aprile 2000 dal Gruppo di Lavoro costituito ai sensi del Regolamento sopra citato, che ritiene di accogliere la richiesta del Presidente dell'Associazione e di stabilire in anni otto la durata della concessione, considerato che la collezione libraria, di manifesti e videocassette e la raccolta di disegni sul tema della Resistenza necessitano di catalogazione e definizione di criteri di organicità per la fruizione da parte di studenti o cultori della materia.

Considerata la particolare rilevanza sociale dell'attività prospettata dall'Associazione sopra menzionata, si ritiene di derogare rispetto alla procedura ordinaria di assegnazione e di applicare il comma 8 di cui all'art. 5 del più volte precitato Regolamento.

Si ritiene di poter accogliere l'istanza suindicata e di poter quindi proporre al Consiglio Circoscrizionale di approvare la concessione dei locali siti nel complesso scolastico E13 di Strada Castello di Mirafiori 57/1 all'Associazione in parola alle condizioni di cui all'allegato schema di disciplinare che è già stato debitamente sottoscritto dal concessionario, per preliminare accettazione, e che fa parte integrante del presente provvedimento deliberativo.

La proposta di concessione è stata discussa dalla I^a Commissione Permanente di Lavoro in data 22 giugno 2000 e licenziata dalla Giunta Circoscrizionale del 29 giugno 2000.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (mecc. 9600980/49) del 13/05/96 e n.175 (mecc.9604113/49) del 27/06/96, il quale, tra l'altro, all'art.42 comma 3, dispone in merito alle "competenze delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che i pareri di cui all'art.53 della Legge 8 giugno 1990 n.142 e sue successive modificazioni sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica;

- favorevole sulla regolarità contabile;
Vista la normativa regolante la materia in oggetto;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- 1) di approvare la concessione del locale sito nel complesso scolastico E13 di Strada Castello di Mirafiori 57/1 (n. pratica 10061) di civica proprietà, individuato nell'allegato schema di disciplinare facente parte del presente provvedimento, all'Associazione C.C.D.R. sede legale Strada Basse Lingotto n. 37, C.F. e P. IVA 07627100014, per la durata di otto anni, per i motivi espressi in narrativa, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutività del successivo atto dirigenziale di concessione, e alle condizioni di cui allo stesso disciplinare;
- 2) di approvare l'introito della somma di L.100.000 pari a Euro 51,65 a titolo di canone annuo di concessione di detti locali, anziché il canone di mercato valutato in L. 10.800.000 pari a Euro 5.577,73 dai competenti uffici del Settore Amministrativo Patrimonio Immobiliare, e di L. 1.520.000 pari a Euro 785,01 a titolo di recupero forfettario delle spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua potabile e riscaldamento, per un totale di L. 1.620.000 pari a Euro 836,66;
- 3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la formalizzazione dell'atto di concessione dei locali,
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma della Legge n. 142/90.

Prima della votazione della delibera escono fuori dall'aula i Consiglieri: Adorno, Di Zoza, Minutello, Venturini.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione palese per alzata di mano, accertati e proclamati i seguenti risultati:

PRESENTI N. 18

VOTANTI N. 15

FAVOREVOLI N. 15

CONTRARI N. /

ASTENUTI N. 3 Deiana, La Notte, Zingaro

DELIBERA

- 1) di approvare la concessione del locale sito nel complesso scolastico E13 di Strada Castello di Mirafiori 57/1 (n. pratica 10061) di civica proprietà, individuato nell'allegato schema di disciplinare

facente parte del presente provvedimento, all'Associazione C.C.D.R. sede legale Strada Basse Lingotto n. 37, C.F. e P. IVA 07627100014, per la durata di otto anni, per i motivi espressi in narrativa, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutività del successivo atto dirigenziale di concessione, ed alle condizioni di cui allo stesso disciplinare;

- 2) di approvare l'introito della somma di L.100.000 pari a Euro 51,65 a titolo di canone annuo di concessione di detti locali, anziché il canone di mercato valutato in L. 10.800.000 pari a Euro 5.577,73 dai competenti uffici del Settore Amministrativo Patrimonio Immobiliare, e di L. 1.520.000 pari a Euro 785,01 a titolo di recupero forfettario delle spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua potabile e riscaldamento, per un totale di L. 1.620.000 pari a Euro 836,66;
- 3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la formalizzazione dell'atto di concessione dei locali;

Prima della votazione dell'I.E. escono fuori aula i Consiglieri: Deiana, La Notte Parrino, Zingaro.

- 4) Il Consiglio di Circoscrizione con distinto voto palese e unanime dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3^o comma della Legge n. 142/90.
-

SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI LOCALI SITI NEL COMPLESSO SCOLASTICO E13 DI STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI 57/1 ALL'ASSOCIAZIONE C.C.D.R..

ART. 1 - OGGETTO

L'Amministrazione Comunale - Circoscrizione 10 Mirafiori Sud - concede l'utilizzo dei locali siti in Strada Castello di Mirafiori 57/1, di mq 140, colorati in tinta arancione nell'allegata planimetria (all. 1) all'Associazione C.C.D.R., sede legale Torino Strada Basse Lingotto n. 37, C.F. e P.IVA 07627100014, nella persona del rappresentante legale Sig. Alessandro Roncaglio, residente in Torino, Strada Basse Lingotto n. 37.

ART. 2 - DESTINAZIONE DEI LOCALI

I locali oggetto del presente atto vengono concessi esclusivamente per la realizzazione del Centro Culturale sulla Deportazione e Resistenza ed alle seguenti condizioni:

- carico di incendio (Q): inferiore a 50 q.le di carta (pari a circa 24 armadi delle dimensioni 100x400x200 cm. con 5 ripiani pieni di carta);
- capienza massima: visto che l'uscita di sicurezza è pari a 120 cm. diretta all'esterno, la capienza può essere considerata di 100 persone, ma tenendo conto che all'interno dell'ambiente sono presenti vetrinette di esposizione, tale capacità dovrà essere ridotta a 60 persone per volta;
- vie di fuga: creazione di corridoi da 120 cm. tra gli arredi di esposizione.

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, il godimento dei locali oggetto del presente disciplinare.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città - Circoscrizione 10 - potrà esigere la restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento .

In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati senza che la Città sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

ART. 3 - DURATA

La durata della concessione stabilita in anni 8, decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutività del successivo atto dirigenziale di concessione.

Entro il 31 Dicembre di ciascun anno il concessionario dovrà presentare una relazione che consenta all'Amministrazione - Circoscrizione 10 - di verificare se i programmi prefissati siano stati attuati e siano continuati a sussistere i requisiti previsti dal vigente nuovo Regolamento concernente la concessione di beni immobili di proprietà comunale a particolari categorie di Associazioni ed Enti, approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 Giugno 1995 - mecc. 3348/08 - Esecutiva dal 3 Luglio 1995 e successive modifiche.

Inoltre annualmente, entro il 30 Settembre, il concessionario dovrà presentare alla Circoscrizione il programma delle attività che intende svolgere l'anno successivo .

Alla scadenza la concessione non è rinnovabile automaticamente.

I concessionari potranno tuttavia, entro il 180^o giorno precedente la data della scadenza contrattuale, rivolgere alla Circoscrizione istanza per un ulteriore periodo, presentando un nuovo progetto teso allo svolgimento di altre attività afferenti sempre al ramo socio-culturale.

La Circoscrizione deciderà, sulla base della nuova istanza e delle disposizioni in vigore, circa il rinnovo della concessione e le condizioni da fissare.

ART. 4 - REVOCA

Per esigenze di interesse pubblico la Circoscrizione potrà revocare la concessione con un preavviso di mesi tre.

Parimenti il concessionario potrà a sua volta rescindere il presente atto previa comunicazione scritta fatta pervenire alla Circoscrizione 10 con almeno tre mesi di anticipo.

Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei locali.

Alla scadenza, o in caso di restituzione anticipata, i locali dovranno essere riconsegnati alla Circoscrizione 10 in buono stato di uso e manutenzione.

ART. 5 - CONSEGNA

I locali saranno consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e dovranno essere mantenuti nella condizione, forma, dimensione e struttura di cui all'atto della consegna, e così dovranno essere riconsegnati alla Circoscrizione alla scadenza della concessione o in caso di restituzione anticipata.

Ove nei locali siano presenti beni mobili inventariati di proprietà della Città, questi saranno indicati nel verbale che sarà redatto alla consegna dei locali medesimi in contraddittorio con i concessionari.

ART. 6 AGIBILITÀ LOCALI

Considerata la destinazione d'uso dei locali e gli arredi presenti, l'accesso dovrà essere limitato a n. 60 persone per volta. L'Associazione è ritenuta responsabile del rispetto delle condizioni indicate.

Inoltre l'inaugurazione della mostra ed il successivo accesso al pubblico è subordinato al rilascio da parte del Settore Tecnico XIX Impianti Elettrici e Speciali del parere di competenza.

ART. 7 - MANUTENZIONE

La Civica Amministrazione provvederà alla manutenzione straordinaria dei locali concessi.

Ogni intervento tecnico sui locali di natura straordinaria dovrà essere richiesto ed autorizzato dalla Circoscrizione.

La manutenzione ordinaria sarà invece ad esclusivo carico del concessionario.

ART. 8 - CANONE E RECUPERO SPESE

Il canone annuo viene determinato in L. 100.000 pari a Euro 51,65, in considerazione della significativa rilevanza sociale dell'istituendo Centro Culturale sulla Deportazione e Resistenza, cui va aggiunto il recupero a titolo forfettario delle spese concernenti i consumi di energia elettrica, acqua potabile e riscaldamento di L. 1.520.000 pari a Euro 785,01; pertanto il concessionario corrisponderà alla Città, in ratei trimestrali anticipati, un canone annuo complessivo di L. 1.620.000 (diconsi unmilione seicentoventimilalire) pari a Euro 836,66, salvo eventuali rivalutazioni ed aggiornamenti da parte di detti Uffici Tecnici.

Il corrispettivo annuo determinato in L. 1.620.000 pari a Euro 836,66 dovrà essere versato alla Città entro e non oltre il ventesimo giorno del trimestre di competenza, presso l'Ufficio Cassa della Circoscrizione 10 che provvederà all'accertamento dell'entrata sul capitolo pertinente. Inoltre il canone annuale determinato in L. 100.000 pari a Euro 51,65 sarà aggiornato nella misura del 75% della variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale.

Il mancato pagamento di una sola rata può costituire motivo di risoluzione e dar luogo alla automatica costituzione in mora del concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali relativi al periodo di ritardo.

In caso di revoca della concessione l'Amministrazione Comunale conserverà per intero il canone per il trimestre in corso.

Per quanto riguarda la tassa raccolta rifiuti essa è interamente a carico del concessionario che dovrà provvedere alla propria iscrizione a ruolo presso la Divisione Tributi.

ART. 9 - RESPONSABILITA'

Il concessionario terrà la Città di Torino - Circoscrizione 10 - indenne da molestie o pretese da parte di terzi e dovrà rispondere di qualsiasi pregiudizio o danno possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione. Al fine di evitare l'insorgere di eventuali inconvenienti, è fatto in ogni caso divieto di detenere nei locali concessi bombole a gas o altro materiale costituente pregiudizio per l'incolumità delle

persone e/o danno alle cose.

ART. 10 - ACCERTAMENTI

I Funzionari della Circoscrizione 10, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere agli immobili concessi per accertamenti ed operazione nell'interesse della Circoscrizione stessa.

ART.11 - ASSICURAZIONI

Per la durata del presente contratto il concessionario dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, eventi atmosferici, atti vandalici, dolosi, ecc.

ART. 12 - DANNI

Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili concessi, alle attrezzature ed agli arredi ove esistenti e dati in consegna, per fatti derivanti da incuria dei concessionari stessi.

ART. 13 - AUTORIZZAZIONI, LICENZE, ECC.

Per ogni singola attività il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere l'agibilità, le abilitazioni, le autorizzazioni, le licenze ed atti similari, relativi alle attività, stesse dai competenti Uffici ed Autorità a norma delle leggi vigenti.

ART. 14 - DOMICILIO

Per gli effetti della presente concessione il concessionario elegge il proprio domicilio presso il Sig. Alessandro Roncaglio, Strada Basse Lingotto n.37 - Torino.

Il concessionario dichiara di accettare specificatamente le condizioni di cui agli artt. 7 ed 8 del presente disciplinare che la Circoscrizione 10 si impegna tuttavia a rivedere, adeguandovisi, qualora durante il corso della concessione intervengano nuove disposizioni di legge e /o regolamentari.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alle Leggi e normative vigenti.

Le spese d'atto ed accessorie saranno esclusivamente a carico del concessionario.

Il presente atto mentre vincola sin d'ora il concessionario, non vincola l'Amministrazione

Comunale se non ad intervenuta approvazione da parte dei competenti Organi Amministrativi e di Controllo.

Torino, il

Per accettazione, _____

Cognome e nome _____

Indirizzo _____

Città _____

Codice fiscale\Partita IVA _____

Data e luogo di nascita _____

Documento d'identità _____

Rilasciata da _____ il _____

IL DIRIGENTE
Dr. Alessandro MONTISCI